



## COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Regolamento recante le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte del responsabile unico del procedimento, dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche e dei collaboratori.**

**(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)**

Approvato con D.G.C. n. 227 del 28.12.2018

# Regolamento recante le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte del responsabile unico del procedimento, dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche e dei collaboratori.

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

## INDICE

ARTICOLO 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI;	2
ARTICOLO 2.	DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 3.	GRUPPO DI LAVORO	3
ARTICOLO 4.	ATTO DI INCARICO	3
ARTICOLO 5.	RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI	4
ARTICOLO 6.	ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO	4
ARTICOLO 7.	SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
ARTICOLO 8.	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE PER LA COSTITUZIONE DEL VALORE BASE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA;	4
ARTICOLO 9.	DETERMINAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE	8
ARTICOLO 10.	PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE	9
ARTICOLO 11.	DISCIPLINA DELLE VARIANTI	9
ARTICOLO 12.	CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI	9
ARTICOLO 13.	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE	10
ARTICOLO 14.	MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER PROCEDIMENTI DI LAVORI PUBBLICI/OPERE	11
ARTICOLO 15.	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE	12
ARTICOLO 16.	MODALITÀ DI RIDUZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE PER NON CONFORMITÀ	12
ARTICOLO 17.	LIQUIDAZIONE - LIMITI	13
ARTICOLO 18.	FONDO PER L'INNOVAZIONE	13
ARTICOLO 19.	ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE	13
ARTICOLO 20.	ASSICURAZIONI	13
ARTICOLO 21.	INFORMAZIONE E CONFRONTO	13
ARTICOLO 22.	VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO	14
ARTICOLO 23.	RINVIO	14
ARTICOLO 24.	ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ	14

## **Articolo 1. Oggetto del regolamento, principi generali e soggetti;**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento per come individuate dal dirigente/responsabile ed inserito nello specifico gruppo di lavoro.

3. Tali compensi sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

4. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa con le OO.SS Territoriali e le RSU conclusa in data 20 dicembre 2018.

5. Le norme generali e speciali vigenti in materia, ivi comprese quelle emanate dall'Autorità Anticorruzione, e la relativa giurisprudenza contabile, civile, amministrativa e del lavoro incidenti per qualunque aspetto sulla disciplina oggetto del presente regolamento, pur non richiamate sono da considerarsi parte integrante del presente regolamento. In quanto norme sovraordinate, ciascun procedimento gestito nell'ambito del presente regolamento dovrà conformarvisi.

6. Il presente regolamento si applica ai seguenti ambiti e soggetti:

- a. Attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b. Valutazione preventiva dei progetti (verifiche e validazioni);
- c. Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d. Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- e. Responsabile Unico del procedimento;
- f. Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- g. Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- h. Collaudatore statico.

## **Articolo 2. Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **RIPARTIZIONE**: la determinazione economica delle quote di risorse di cui al Fondo, accantonate in sede di attuazione del procedimento, ed effettivamente liquidabili ai dipendenti del Comune di Assemini in ragione delle funzioni materialmente svolte nell'ambito del procedimento, la cui somma totale deve essere non superiore ai limiti determinati per legge;
- b. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)** di cui al D.lgs. 50/2016: viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone,

- al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro;
- c. COLLABORATORI INTERNI: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta e/o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa;
  - d. COLLAUDATORE: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.lgs. 50/2016;
  - e. GRUPPO DI LAVORO: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 3;
  - f. LAVORO: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, leasing, contratto di disponibilità ecc.);
  - g. FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Fondo di cui all'articolo 113 del D.lgs. 50;
  - h. FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE: Il fondo di cui all'articolo 113 comma 3 del D.lgs. 50 FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Il fondo di cui all'articolo 113 comma 4 del D.lgs. 50;

### Articolo 3. Gruppo di Lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 5), secondo i seguenti criteri:

- Limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- Specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

2. La consistenza del Gruppo di Lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 4.

3. All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

4. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, ufficio direzione lavori o dell'esecuzione, collaudatore nel caso di lavori pubblici ed i loro collaboratori interni, **dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.**

5. La composizione del Gruppo di Lavoro, l'attribuzione delle prestazioni e le relative quote di fondo per funzioni tecniche sono da ritenersi presunte e saranno oggetto di aggiornamento nel corso di attuazione del procedimento secondo le medesime modalità di cui al successivo articolo 4.

### Articolo 4. Atto di incarico

1. Nell'atto di incarico, disposto con provvedimento del Responsabile dell'Unità organizzativa responsabile del procedimento, viene:

- a. Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b. Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;

2. Le quote di fondo per le funzioni tecniche effettivamente attribuite ai componenti del gruppo di lavoro saranno determinate a consuntivo, secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi articoli in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle ulteriori disposizioni normative connesse.

## **Articolo 5. Rapporti con altri Enti Pubblici**

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. Sono da ritenersi inquadrati nell'ambito di applicazione del presente articolo anche le prestazioni eventualmente svolte dal personale delle Centrali di committenza.

## **Articolo 6. Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo**

*1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:*

- a. i lavori in amministrazione diretta;
- b. i lavori di importo inferiore a euro € 40.000,00;
- c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro € 20.000,00;
- d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

## **Articolo 7. Suddivisione in lotti**

*1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).*

## **Articolo 8. Determinazione della percentuale per la costituzione del valore base del Fondo per funzioni tecniche e per l'innovazione tecnologica;**

1. Il valore base del Fondo per funzioni tecniche e per l'innovazione tecnologica, per ogni singola opera o lavoro, servizio o fornitura, è costituito mediante l'accantonamento di una percentuale variabile in funzione del successivo comma 2, non superiore alla percentuale massima determinata per legge. Attualmente tale percentuale massima, definita dall'articolo 113, comma 2, è pari al 2%.

2. La percentuale da applicarsi all'importo posto a base di gara per la costituzione del fondo di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è così determinata:

- a. Per le opere o i lavori, servizi o forniture il cui importo posto a base di gara è **inferiore o uguale a € 2.000.000,00**, la percentuale massima è pari alla percentuale massima determinata per legge (**2%**), ed è determinata con l'applicazione della seguente formula:

$$p = 2\% / n$$

- b. Per le opere o i lavori, servizi o forniture il cui importo posto a base di gara è **superiore a € 2.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00** la percentuale è compresa fra la percentuale massima determinata per legge, oggi pari al **2%**, e una percentuale minima (salvo ulteriori riduzioni di cui ai contratti di durata), pari al 10% della percentuale massima, pari dunque all'**0,2%** dell'importo posto a base di gara e determinata per interpolazione lineare con l'applicazione della seguente formula:

$$P = 2,2 - \left( \frac{a}{10\,000\,000} \right) / n$$

- c. Per le opere o i lavori, servizi o forniture il cui importo posto a base di gara è **pari o superiore a € 20.000.000,00**, è pari al 10% della percentuale massima stabilita per legge, dunque oggi pari allo **0,2%**

$$p = 0,2\% / n$$

dove:

p = percentuale (arrotondata alla terza cifra decimale) da applicarsi all'importo posto a base di gara per la costituzione del fondo per le funzioni tecniche;

n = per i soli contratti di durata pluriennale sia a esecuzione continuata che periodica, numero delle annualità di durata ordinaria del contratto che concorrono alla determinazione dell'importo a base di gara per tutti gli altri contratti, indipendentemente dalla durata del contratto, è pari a 1;

a = importo (arrotondato alla seconda cifra decimale) posto a base di gara.

## MODULO PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE

### ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO

Opera: Realizzazione scuola xxxxx

Importo a base d'asta (a):

€ 2.000.000,00

Numero annualità (n)\* 1

Percentuale (p):

2,00%

Importo base funzioni tecniche


€ 40.000,00

La percentuale è determinata, per importi a base d'asta:

- fino a € 2.000.000,00 pari alla percentuale data dalla formula:  $p=2/n$
- superiore € 2.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 pari alla percentuale data dalla formula:  $p = (2,2 - (a/10.000.000))/n$
- superiore a € 20.000.000,00 pari alla percentuale data dalla formula:  $p=0,2/n$

\* Per servizi di durata inferiore a 12 mesi o per lavori, inserire il valore pari ad uno (1)

Schema foglio di calcolo automatico



3. Il Fondo costituito ai sensi del comma 2 è suddiviso così come segue:

- L'80% (ottanta per cento) del valore base del Fondo per funzioni tecniche e per l'innovazione tecnologica costituisce il valore base del Fondo per funzioni tecniche ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente impegnato nel procedimento, con le modalità specificate nel presente regolamento.
- Il 20% (venti per cento) del valore base del Fondo per funzioni tecniche e per l'innovazione tecnologica costituisce il Fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 13.

4. Per i procedimenti relativi a contratti di durata pluriennale sia a esecuzione continuata che periodica<sup>1</sup> per ogni anno successivo al primo e fino all'estinzione del contratto e in ragione delle prestazioni effettivamente svolte, è riconosciuto un Fondo per funzioni tecniche, comunque non superiore al 20% del relativo Fondo calcolato ai sensi del comma 2 lettere a, b e c.

5. Quando nell'ambito del procedimento di affidamento, si procede all'affidamento ad un operatore esterno di servizi di progettazione relativi all'intero oggetto del procedimento, indipendentemente dal fatto che si tratti di un procedimento di lavori, servizi o forniture, il valore del Fondo per le funzioni tecniche non può in ogni caso superare l'importo delle spese tecniche poste a base di gara. Nel caso in cui ricorra tale fattispecie, il valore del Fondo per le funzioni tecniche è ridotto fino alla concorrenza di tale importo.

---

<sup>1</sup> Vedi nota 1;

## Articolo 9. Determinazione del Fondo per funzioni tecniche

1. Il Fondo per funzioni tecniche è determinato secondo la seguente formula:

$$F_t = I \times p \times 80\% \times C$$

Con:

- $F_t$  = Fondo per funzioni tecniche;
- $I$  = Importo dell'affidamento a base di gara (compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);
- $p$  = percentuale determinata ai sensi dell'articolo 6 comma 2 e seguenti;
- $C$  = Coefficiente determinato in funzione delle prestazioni effettivamente rese dai componenti del gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, ai sensi del successivo comma 2;

2. Il coefficiente  $C$  di cui al precedente comma è determinato dalla somma dei coefficienti parziali desumibili dalla tabella 1.

3. I suddetti coefficienti parziali sono compresi anche delle quote di fondo per funzioni tecniche attribuibili ai soggetti titolari della Responsabilità delle singole fasi cui sono riferiti e ai collaboratori. La ripartizione delle quote di fondo per funzioni tecniche fra il Responsabile unico del procedimento, i Responsabili delle fasi e i collaboratori è determinata ai sensi del successivo articolo 10.

Tabella 1

PER LAVORI, OPERE, SERVIZI O FORNITURE DI BENI		
1	2	3
Attività generale		Coefficienti parziali
Programmazione - Pianificazione		6,25%
Verifica preventiva	Verifica progetti	8,75%
	Validazione	5,75%
Affidamento		25,00%
Responsabile unico del procedimento		32,50%
Direzione dei lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto		12,50%
Collaudo tecnico-amministrativo		3,75%
Collaudo statico		5,50%
TOTALI		100,00%

4. In caso di prestazione parziale, la quota di fondo per le funzioni del responsabile del procedimento pari al 32,50% è così suddivisa:

- a. Fase pre-esecuzione dei lavori 35%
- b. Fase di esecuzione dei lavori 55%
- c. Fase di collaudo/contabilità finale 10%

5. In caso di liquidazione parziale di prestazioni svolte in fase di esecuzione dei lavori, la quota di Fondo è pari alla percentuale derivante dal rapporto tra l'importo totale dei lavori contabilizzati (con sottoscrizione del relativo certificato di pagamento) e il totale dei lavori contrattualizzati.

## **Articolo 10. Personale partecipante alla ripartizione del fondo per funzioni tecniche**

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.

2. I responsabili unici dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funziionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

3. Il Responsabile unico del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

4. Il Responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

## **Articolo 11. Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, 2 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto al finanziamento originario. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

## **Articolo 12. Conclusione di singole operazioni**

*1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:*

- a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b. per la verifica dei progetti, con l'invio al soggetto competente della relazione finale di verifica;
- c. per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche;
- e. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f. per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g. per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- h. per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

### **Articolo 13. Ripartizione del fondo per funzioni tecniche**

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

3. La determinazione di liquidazione del fondo per le funzioni tecniche è di competenza del Responsabile dell'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.

4. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dell'unità organizzativa sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del secondo a prevalere.

5. L'attribuzione delle quote di fondo e la ripartizione dello stesso tra il personale individuato nel gruppo di lavoro, al fine di accertare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa.

6. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in occasione della liquidazione mensile ordinaria ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

7. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

8. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una collaborazione specialistica esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

10. Il riconoscimento del diritto alla liquidazione dei compensi di cui al Fondo per le funzioni tecniche è perfezionato esclusivamente quando è completato l'iter della procedura d'appalto di pubblicazione del bando di gara o della spedizione delle lettere d'invito della procedura di acquisizione dell'oggetto principale del procedimento.

11. Acquisito il diritto di cui sopra e salvo i casi in cui il beneficiario del fondo debba interrompere la prestazione per questioni di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà, la liquidazione dei compensi potrà essere disposta:

- a. Per tutte le fasi precedenti alla stipula del contratto, solo successivamente alla stipula del contratto o all'intervenuta esecutività dell'atto di revoca dell'aggiudicazione qualora il contratto non fosse firmato per cause imputabili all'aggiudicatario;
- b. Per tutte le fasi successive alla stipula del contratto, solo successivamente all'intervenuta esecutività di approvazione del collaudo o dell'atto equivalente;

#### Articolo 14. Modalità di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche per procedimenti di lavori pubblici/opere

1. La ripartizione del Fondo così come determinato ai sensi dell'articolo 7 tra le figure che assumono la responsabilità diretta nell'esecuzione delle fasi di cui alla colonna 1 della tabella 1 (ad es. Responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori, coordinatore sicurezza, collaudatore, etc.) e le figure che abbiano collaborato e/o materialmente eseguito singole prestazioni, è determinata nelle seguenti proporzioni:

Tabella 2

1	2	3
Numero di collaboratori	Percentuale a favore del Responsabile	Percentuale a favore dei collaboratori
1	70%	30%
2	60%	40%
3	55%	45%
4 o più	50%	50%

2. La ripartizione dell'incentivo fra gli esecutori materiali delle prestazioni è effettuata da parte del Responsabile unico del Procedimento mediante l'attribuzione per ogni singola prestazione, di una valutazione numerica, composta dalla somma dei seguenti tre parametri:

- a. Parametro di competenza, variabile fra 1 e 2;
- b. Parametro di complessità, variabile fra 1 e 5;
- c. Parametro tecnico/amministrativo, variabile fra 1 e 2;

3. Il parametro di competenza sarà pari a 1 per le operazioni relative al procedimento inerente il lavoro pubblico e svolte da soggetti ad esse deputati dagli ordinari compiti d'ufficio, e pari a 2 per quelle svolte da soggetti non deputati d'ufficio alla loro esecuzione.

4. Il parametro di complessità è attribuito secondo un grado crescente di complessità oggettiva (relativa alla natura dell'atto) e soggettiva (relativa al contesto del singolo procedimento) della singola operazione.

5. Il parametro tecnico/amministrativo è pari a 1 per operazioni di tipo amministrativo (es. redazione di atti amministrativi), mentre è pari a 2 per operazioni di redazione o valutazione a carattere tecnico di qualunque natura (es. relazioni, elaborati grafici o tecnico-contabili, verifiche di progetti, etc.).

6. Il Responsabile unico del procedimento registra le valutazioni di cui sopra relative ad ogni singola prestazione svolta nell'ambito del procedimento, secondo criteri di oggettività e imparzialità. Alla conclusione del procedimento (o di ogni singola fase di cui alla colonna 1 della tabella 1) procede ad accertare la valutazione numerica globale conseguita da ciascun esecutore, mediante la somma delle valutazioni riconosciute sulle singole operazioni compiute, e successivamente a sommare tra loro tutte le valutazioni di tutti gli esecutori. Il rapporto tra le valutazioni espresse per il singolo esecutore e il totale delle valutazioni espresse sul procedimento (o sulla fase), esprimerà la percentuale di Fondo spettante al singolo collaboratore da rapportarsi alle percentuali di cui alla colonna 3 della tabella 1 e della colonna 3 della tabella 2.

7. L'andamento del procedimento dovrà essere registrato secondo metodi che ne consentano la conservazione per accertarne l'andamento e le circostanze che lo hanno determinato. Tra le informazioni registrate dovranno essere compresi i nominativi degli

esecutori delle prestazioni, le prestazioni compiute, le valutazioni numeriche del responsabile del procedimento e, eventualmente, ogni ulteriore informazione utile (quali ad esempio le date di assegnazione, inizio e fine delle singole operazioni).

8. Le figure incaricate, compreso il responsabile del procedimento, concorrono alla ripartizione della quota di incentivo riservata agli esecutori delle prestazioni in ragione della valutazione numerica derivante dalle operazioni personalmente eseguite.

#### **Articolo 15. Modalità di liquidazione del fondo per funzioni tecniche**

1. La liquidazione del fondo per funzioni tecniche per tutte le attività specifiche definitivamente concluse avverrà contestualmente alla liquidazione della prima retribuzione mensile ordinaria successiva alla determinazione di cui all'articolo 13 comma 10 e 11 del presente regolamento.

#### **Articolo 16. Modalità di riduzione del fondo per funzioni tecniche per non conformità**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

- a. Incremento non conforme alle norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del costo dell'opera appaltato;
- b. Incremento non conforme alle norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dei tempi di esecuzione.

2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 8 a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera).

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà determinata con l'applicazione della seguente formula:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento –  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

$I_t$  = Incentivo totale dovuto

$t$  = termine contrattuale

$r$  = ritardo colpevole

$K$  = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non potranno costituire in nessun caso motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a. Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali conformi al D.Lgs. n. 50/2016;
- b. Sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c. Ritardi imputabili esclusivamente agli appaltatori e soggetti a penale per ritardo.

## **Articolo 17. Liquidazione - limiti**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

## **Articolo 18. Fondo per l'innovazione**

1. Il fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- Beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- Attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- Svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

## **Articolo 19. Onere per l'iscrizione professionale**

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici (solo se tale iscrizione è necessaria per lo svolgimento del compito affidato) dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

## **Articolo 20. Assicurazioni**

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

## **Articolo 21. Informazione e confronto**

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **Articolo 22. Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 23. Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e alle disposizioni normative vigenti in materia.

## **Articolo 24. Entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Deliberazione di Giunta municipale di approvazione e si applica ai procedimenti di cui non sia stata disposta a quella la ripartizione dei fondi accantonati ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.